



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1490/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1780/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Paola Balducci - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 15 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1780/TFNSVE/2025-2026, 1780 - Ricorso proposto dalla società S.S.D. ROMA CALCIO FEMMINILE S.R.L. matricola federale n° 935799 contro la società FROSINONE CALCIO S.R.L. matr.78971 avverso il mancato pagamento del premio relativo alla Calciatrice NATALI CLAUDIA (matricola 6967578) ,

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo alla calciatrice Claudia Natali (6967578).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per la medesima calciatrice con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 40,00 (quaranta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Frosinone Calcio S.R.L. (78971) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per la medesima calciatrice Claudia Natali (6967578), nella misura di euro 40,00 (quaranta/00), in favore della società S.S.D. Roma Calcio Femminile S.R.L. (935799).

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai